

32013D0038

2013/38/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 gennaio 2013, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive emamectina e maltodestrina [notificata con il numero C(2013) 51] Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 018 del 22/01/2013 pag. 0017 - 0018

Decisione di esecuzione della Commissione

del 18 gennaio 2013

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive emamectina e maltodestrina

[notificata con il numero C(2013) 51]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/38/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE [2], in particolare l'articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel giugno 2006 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Syngenta Ltd. una domanda per l'inserimento della sostanza attiva emamectina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/669/CE della Commissione [3] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel luglio 2008 la Francia ha ricevuto una domanda dalla Biological Crop Protection Ltd. riguardante l'inclusione della sostanza attiva maltodestrina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/20/CE della Commissione [4] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e, in particolare, delle condizioni pertinenti alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

(5) Gli effetti delle succitate sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in

conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato i progetti di relazioni di valutazione alla Commissione il 6 marzo 2008 per l'emamectina ed il 10 dicembre 2009 per la maltodestrina.

(6) In seguito alla presentazione dei progetti di relazioni da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. L'esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(7) Dato che da tale valutazione non sono finora emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di ventiquattro mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che possa proseguire l'esame dei fascicoli. Si prevede che il processo di valutazione e decisione per un'eventuale approvazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 delle sostanze attive emamectina e maltodestrina si concluderà entro ventiquattro mesi.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti emamectina o maltodestrina fino al 31 gennaio 2015.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 gennaio 2015.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2013

Per la Commissione

Tonio Borg

Membro della Commissione

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

[2] GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

[3] GU L 274 del 18.10.2007, pag. 15.

[4] GU L 1 del 4.1.2008, pag. 5.
